



**ORDINANZA MUNICIPALE
SULL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE**

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA

richiamate:

- la Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001, e gli articoli 192 della Legge organica comunale (LOC) e 94 del Regolamento di applicazione della LOC (RALOC);
- l'Ordinanza municipale sull'esercizio della prostituzione nel Comune di Gerra Verzasca, del 7/8 luglio 2003;
- l'Ordinanza municipale concernente l'applicazione delle normative in seguito alla costituzione del Comune di Cugnasco-Gerra del 5/6 maggio 2008, in particolare l'articolo 3;

con risoluzione no. 2007 del 5 novembre 2013;

d e c i d e :

Articolo 1: Campo di applicazione.

La presente ordinanza disciplina l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici sul territorio giurisdizionale del Comune di Cugnasco-Gerra.

Articolo 2: Definizione.

Per la definizione di prostituzione, di esercizio della prostituzione e di fenomeni molesti a essa correlati, si richiamano gli articoli 1 cpv. 2, 2 cpv. 2 e 6 della Legge.

Articolo 3: Divieto.

- 1) L'esercizio della prostituzione e delle attività ad essa correlate è vietato nei luoghi dove può turbare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica.

- 2) In particolare esso non è ammesso:
 - a) all'interno e nella zona circostante la Chiesa e la Casa comunale di Gerra Piano, precisamente nel comparto delimitato da Via Terricciuole, Via Centrale, Via Cantonale e Via Rèsega;
 - b) all'interno e nella zona circostante il Centro scolastico di Gerra Piano, precisamente nel comparto delimitato, ad ovest della Riarena, da Via alle Scuole, Via Scaletta, Sentee Scarèta, Via Medoscio e Via Cantonale;
 - c) lungo e ad ovest di Via Terricciuole e Via Campisc (fino all'incrocio con Via Pè di Mott), nella zona circostante il Centro per la formazione professionale e sociale e del Centro residenziale a medio termine;
 - d) all'interno e nella zona circostante il parco giochi di Agarone;
 - e) a Cugnasco: tutta l'area ad est della Riarena, delimitata da Via Medoscio, Via Collina, Sentiero al Ponte, Via Gesora, Via Locarno, Via alle Campagne, Sentiero dei Noci, a sud del parco giochi (mappale no. 17) e Via Mondelle;
 - f) nel raggio di ml 150 dalle fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
 - g) nel raggio di ml 150 da negozi.
- 3) Per le delimitazioni di zona di cui al precedente capoverso (dalla lettera a) alla e), fanno stato le annesse planimetrie.

Articolo 4: Infrazioni.

Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguite dalla competente autorità penale a norma dell'articolo 199 del Codice penale svizzero.

Articolo 5: Entrata in vigore.

La presente ordinanza entra in vigore scaduto inutilizzato il termine di ricorso. Contemporaneamente è abrogata e cessa di avere effetti l'Ordinanza municipale del 7/8 luglio 2003 emanata dal Municipio dell'ex Comune di Gerra Verzasca.

Articolo 6: Pubblicazione e ricorso.

- 1) La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 15 giorni, precisamente dall'11 al 25 novembre 2013.
- 2) La presente ordinanza può essere contestata durante il periodo di pubblicazione, mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona.

Cugnasco, 5 novembre 2013

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi


Comune di Cugnasco-Gerra




scala 1 : 4000



Comune di Cugnasco-Gerra



COMUNE DI GERRA VERZASCA



Scala 1:1000

